
ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO (art. 570 c.p.). – Si procede a querela della p.o., salvo nell'ipotesi, procedibile d'ufficio, in cui l'autore del reato, allontanandosi, fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età **minore**, ovvero **inabili** al lavoro, o al **coniuge** che non sia legalmente separato per sua colpa.

- ▶ Arresto e fermo non sono consentiti.
- ▶ Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
- ▶ È reato **solo nell'ipotesi in cui l'abbandono è associato alla violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge**. Il reato di abbandono del tetto coniugale è, infatti, stato abrogato diversi anni fa.
- ▶ Affinché possa configurarsi il reato, non è sufficiente l'allontanamento in sé per sé dal domicilio domestico, ma è necessario che esso sia **ingiustificato**, ossia non derivi da impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza (Cass. Pen., sez. VI, 27 maggio 2013, n. 22912).
- ▶ L'obbligo di permanere nella casa coniugale viene a cessare sin dalla domanda di separazione che costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 c.c. (Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 1986, n. 5478).
- ▶ Il marito che abbandona il tetto coniugale deve continuare a mantenere la famiglia e a prendersi cura dei figli versando somme preferibilmente a mezzo bonifico o vaglia postale, indicando la causale, al fine di non commettere reato. Del pari la moglie che decida di abbandonare il tetto coniugale con i figli, deve garantire al padre di avere contatti con loro e di vederli, sempre che non siano accaduti fatti gravi. Ciò per evitare che la donna possa essere passibile penalmente del reato di **sottrazione dei minori** ex art. 574 c.p.

Esempi:

- ☛ Chi, sebbene separato, si disinteressa completamente dei figli e del coniuge, rendendosi inadempiente nei loro confronti circa gli obblighi di assistenza morale connessi alla sua qualità di padre e coniuge, non esauendo la somministrazione dei mezzi di sussistenza o sopravvivenza gli obblighi scaturenti da tale qualità (Cass. pen., sez. VI, 24 luglio 2007, n. 30151).
- ☛ Il coniuge che si allontana dal domicilio domestico solo al fine di coltivare, senza impacci, una diversa relazione sentimentale (Cass. pen., sez. VI, 5 settembre 2000, n. 9440).

ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI (art. 318). – L'art. 318 c.c. stabilisce che **il figlio minorenni non può abbandonare la casa dei genitori** (o, nel caso di genitori separati, di colui che esercita su di lui la responsabilità genitoriale) fino al compimento dei 18 anni (ossia della maggiore età) o fino alla sua emancipazione. L'emancipazione corrisponde al caso del figlio con almeno 16 anni,

capace di intendere e volere, che ha avuto autorizzazione a sposarsi. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

- ▶ Il figlio può andare a convivere con persona diversa dai genitori, se questi sono d'accordo; solo in caso di dissenso del genitore è previsto uno strumento di coercizione mediante il ricorso al Giudice Tutelare per far ritornare il figlio a casa qualora questi opponga resistenza. Il genitore, dunque, ha il potere di imporre e vietare comportamenti al figlio (ovviamente nel pieno rispetto dello sviluppo della sua personalità e del suo diritto ad una crescita armonica e compiuta) e se il figlio si allontana senza permesso deve richiamarlo, facendo valere la sua posizione di soggetto gravato dal dovere di protezione del figlio, mediante il ricorso al Giudice Tutelare. Questo significa che potranno denunciare l'accaduto alla polizia o ai carabinieri che si metteranno alla ricerca del giovane. Se questi viene trovato verrà ricondotto con la forza dai genitori, salvo che vi siano delle valide ragioni che ne consigliano l'allontanamento. Nel qual caso, però, il figlio verrà affidato a una casa-famiglia. **A prendere di forza il figlio non possono essere né i genitori né la forza pubblica. Quest'ultima può intervenire solo se prima ha ricevuto autorizzazione da parte del giudice tutelare.**
- ▶ Il Tribunale di Trento ha stabilito che non c'è reato di sequestro di persona per i genitori che per un breve intervallo di tempo abbiano limitato la libertà di movimento d'una figlia minorenni impedendole di uscire di casa per evitare che se ne allontanasse e si accompagnasse con soggetti gravitanti nel mondo della droga. A non far scattare il reato è il fatto che i genitori agiscono in ottemperanza di un dovere di legge (Trib. Trento, sent. del 20.10.1999).
- ▶ È escluso un potere coercitivo dei genitori per riprendere con sé il figlio scappato di casa. Il codice dice infatti che i genitori, per richiamare il figlio, devono rivolgersi al giudice.

ABBANDONO DI MINORI (L. 184/83). – **L'art. 1 della legge 184/1983 definisce lo stato di abbandono di minore** come "la mancanza di assistenza materiale e morale, grave e irreparabile", situazione che impedirebbe al minore di vivere e crescere in maniera adeguata presso la famiglia di origine e che giustificerebbe il ricorso a forme di assistenza sociale previste dalla stessa legge. Sotto questo profilo deve ritenersi legittimo l'inserimento dei minori in una **casa famiglia** quando si dimostra che il permanere nella famiglia di origine possa risultare pregiudizievole per la loro crescita. Dal punto di vista probatorio, il giudice del merito deve basare la propria decisione di dichiarare tale stato di abbandono con motivazione logica e razionale, fondata non soltanto su singoli episodi o, ad esempio, sulle sole dichiarazioni del minore, maprendendo in esame relazioni e dichiarazioni fornite dai soggetti coinvolti nella vicenda (servizi sociali, polizia, dirigente scolastico del centro presso cui il minore viene educato). Se la legge sopra citata detta i criteri generali utili a fondare la pronuncia di stato di abbandono, sarà poi il giudice, nella specie, a dover argomentare la propria decisione basandosi sugli elementi probatori raccolti in corso di causa (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2014, n. 17725).

- ▶ **L'art. 403 c.c.** consente alla Pubblica Autorità di collocare il minore in un luogo sicuro, qualora si trovi in uno **stato di abbandono morale o materiale** o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione. Pertanto in caso venga trovato un minore (qualunque età egli abbia), senza nessuno che possa legittimamente provvedere alla sua custodia, occorre procedere alla sua corretta identificazione e

collocarlo in una struttura protetta, da individuare unitamente ai Servizi Sociali, senza alcuna necessità di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

▶ Effettuare:

Fotosegnalamento, se il minore risulta privo di validi documenti d'identità.

Precedenti dattiloscopici (AFIS) e risultanze SDI.

Redigere verbale di affidamento e informativa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o al Giudice Tutelare.

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI (art. 591 c.p.). – Delitto sussistente nel caso in cui si abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale il soggetto attivo abbia la custodia o debba avere cura (come nel caso di anziani abbandonati nelle case di riposo o di cura) ovvero se abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

▶ **Si procede d'ufficio.**

▶ L'arresto in flagranza è facoltativo, il fermo è consentito solo se dal fatto consegue una lesione personale o la morte.

▶ **L'elemento soggettivo** del reato è il dolo generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo – incapace di provvedere alle proprie esigenze – in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione (Cass. Pen., sez. V, 5 agosto 2015, n. 34194).

▶ **L'elemento oggettivo** del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 c.p., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.

Esempi:

- ☛ L'infermiere in servizio presso un istituto per anziani che in più occasioni non aveva fornito ai ricoverati le prestazioni assistenziali e terapeutiche cui era tenuto, esponendo così a rischio la loro salute (Cass. pen., sez. V, 22 giugno 1990, n.1947).
- ☛ Il conducente di uno scuolabus che lascia un piccolo alunno a terra, senza accertarsi della presenza dei genitori, con l'effetto di causarne il viaggio di ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentato dalle condizioni di luogo e di tempo (pioggia battente in atto e strada a scorrimento veloce e fuori dal centro abitato) (Cass. pen., sez. V, 27 febbraio 2004, n. 8833).
- ☛ La mamma che per andare a fare shopping lascia la figlia di quattro anni in auto per un'ora (Cass. pen., sez. V, 9 aprile 2014 n. 42254; v. anche Cass. Pen., sez. V, 15 giugno 2018, n. 27705).
- ☛ Il padre incapace in stato di abbandono: grava sulla figlia l'obbligo di assistenza (Cass. Pen., sez. IV, 18 ottobre 2016 n. 44089).

ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI IMPRESE (art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006).
– **Si procede d'ufficio.**

▶ Arresto e fermo non sono consentiti.

▶ Il generale divieto di abbandono dei rifiuti è posto dall'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, che dispone ai commi 1 e 2: "1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suo-

lo e nel suolo sono vietati...2. è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"

- ▶ Se l'abbandono è effettuato da un'impresa, la violazione diviene sanzionabile penalmente, e non in via amministrativa. Si tratta, infatti, di reato.
- ▶ Contestare al titolare di impresa e/o rappresentante di un ente, l'art. 256 del d.lgs. 152/2006, ossia l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - sia pericolosi sia non pericolosi - ovvero immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee. **Anche il privato, in questo caso, andrà sanzionato penalmente e quindi denunciato.** L'espressione "titolari di imprese o responsabili di enti" che qualifica il soggetto attivo del reato, va letta, infatti, in senso estensivo per cui si configura comunque l'ipotesi di reato nei confronti di un soggetto che abbandona rifiuti nell'ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, a prescindere dalla qualificazione formale sua o dell'attività da egli esercitata (Cass. Pen., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 24330: «con riferimento al reato di abbandono, di cui al comma 2 dell'art. 256 d.lgs. 152 del 2006, la soggettività ristretta richiesta per l'integrazione della fattispecie ("titolari di imprese e responsabili di enti") non richiede una veste formale, ma una concreta attività diretta all'abbandono di rifiuti; in tal senso, è stato affermato che il reato di cui all'art. 256, comma secondo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandona rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell'attività medesima (Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013)». E dunque, ad esempio, se un soggetto, formalmente privato, abbandona rifiuti non propri, ma derivanti da un'attività di impresa o da enti, nei suoi confronti dovrà essere comminata la sanzione penale. In tal caso l'operatore di PG dovrà avere cura di documentare ogni elemento utile per la costruzione logico-induttiva tesa a dimostrare l'origine effettiva di tali rifiuti e/o la natura reale dell'attività svolta dal presunto "privato".
- ▶ Affinché si possa ritenere un soggetto responsabile del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 (gestione di rifiuti non autorizzata) occorre che questi sia "titolare di impresa o responsabile di ente", nel senso che solo il titolare dell'impresa può essere chiamato a rispondere di gestione non autorizzata: "deve ricorrere l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti". Diversamente si tratterà dell'illecito amministrativo di abbandono o deposito di rifiuti commesso da chiunque (art. 255, comma 1, D. Lgs. 152/2006). (Cass. Pen., sez. III, 14 novembre 2018 n. 51450).
- ▶ Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti ai sensi dell'art. 256, comma 2, D.lgs. n. 152/2006 **anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti** che hanno materialmente posto in essere la condotta di abbandono (Cass. Pen., Sez. III, 1° ottobre 2014 n. 40530). Quindi rispondono del reato in questione il proprietario e l'amministratore unico dell'impresa che non ottemperino al dovere di vigilanza sui dipendenti che abbandonano rifiuti in violazione del disposto dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs. citato.

ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI PRIVATO (art. 255 D.Lgs. 152/2006). – **Si procede d'ufficio a contestare l'illecito amministrativo.**

- ▶ Contestare all'autore l'ordinanza del Sindaco se esistente in quel Comune e in subordine l'illecito amministrativo di cui all'art. 255 d.lgs. 152/2006 (T.U.A.), ossia l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi sul suolo o nel suolo ovvero immissione

degli stessi rifiuti, solidi o liquidi, in acque superficiali o sotterranee da parte di privati (Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2014, n. 41352).

- ▶ Trasmettere copia del verbale al Sindaco per la predisposizione di ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, e per conoscenza alla Provincia. L'inservanza dell'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi rappresenta reato (art. 255 comma 3 D.Lgs. 152/06).

ABBANDONO DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI E PRODOTTI DA FUMO (cd.

"LITTERING") (art. 232 ter D. Lgs. n. 152/06). – Con il termine inglese "littering" si indica l'incivile abitudine di gettare o abbandonare con noncuranza piccoli rifiuti, come cartacce, scontrini, gomme da masticare, mozziconi di sigarette, confezioni di alimenti da passeggio, etc., dove capita nelle aree pubbliche, invece di utilizzare gli appositi cestini pubblici. Il littering, dunque, va tenuto distinto dalla condotta illecita di abbandonare i rifiuti (domestici, industriali o artigianali) finalizzata ad evitare o ridurre i costi dello smaltimento.

▶ Si procede d'ufficio.

- ▶ **L'articolo 232 ter** D. Lgs. n. 152/06 dispone il divieto espresso di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche **scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare**, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.
- ▶ **L'art. 232 bis** D. Lgs. n. 152/06 vieta l'abbandono di **mozziconi dei prodotti da fumo** sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
- ▶ Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trenta euro a centocinquanta euro. Se la violazione concerne l'abbandono dei **mozziconi di sigaretta** la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (così come disposto dal comma 1bis dell'art. 255 D. Lgs. n. 152/06).

ABBANDONO DI RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA PNEUMATICI FUORI USO IN AREA PRIVATA (artt. 192 e 256 D.Lgs. 152/2006). – Segnalare la presenza degli pneumatici al Sindaco del luogo ove insistono, che potrà intimare al proprietario del terreno su cui si trovano la rimozione degli stessi.

- ▶ L'ordine di smaltimento presuppone **l'accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa** in capo all'autore dell'abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull'area interessata, che sia chiamato a rispondere in solido dell'illecito.
- ▶ Ai sensi dell'art. 192 comma 3° del d.lgs. 152/06, l'accertamento, da parte dei soggetti preposti al controllo, deve essere effettuato in contraddittorio con i proprietari ovvero con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Nel contempo è richiesto un accertamento, in positivo, dei presupposti del dolo o della colpa del proprietario del terreno, o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento dell'area, non essendo sufficiente, ai fini della prova di tale indefettibile elemento psicologico, la mera deduzione, da parte della P. A. procedente, di una generica violazione dell'obbligo di vigilanza. Conseguenza che è illegittima un'ordinanza emessa ai sensi dell'art 192 d.lgs. n. 152/06 con la quale il Sindaco ordina al proprietario di un terreno di procedere alla rimozione e all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, senza svol-

gere alcuna preventiva valida attività istruttoria finalizzata ad accertare ed individuare l'effettivo responsabile dell'abbandono dei rifiuti medesimi, atteso che gli adempimenti concernenti l'eliminazione dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l'accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo.

- ▶ Se dall'attività d'indagine non emerge alcuna responsabilità a carico del proprietario, che potrebbe dichiararsi estraneo ai fatti, bisognerà effettuare **comunicazione al Comune** ai sensi dell'art 192 T.U.A. che, qualora non sia effettuato sequestro penale dell'area, dovrà rimuovere tempestivamente i rifiuti (in caso di sequestro chiedere al P.M. il dissequestro e poi adempiere con la rimozione) nella speranza di poter poi recuperare il costo dell'operazione addebitabile all'autore dell'abbandono se identificato a seguito di ulteriori e successive indagini.
- ▶ Ipotesi in ordine al reato di cui: - al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192 sanzionato dall'art. 256, comma 1, a carico di: (ignoti o) per aver effettuato un abbandono di rifiuti speciali non pericolosi (circa n..... pneumatici fuori uso codice CER 160103 di varie marche e misure, per un volume di circa --- mc.) su un'area di mq. di proprietà di _____ .
- ▶ NORMA VIOLATA: art. 192, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- ▶ SANZIONE PENALE: prevista dall'art. 256, comma 1 lett.a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda da euro 2.600 a euro 26.000), non ammessa l'oblazione;
- ▶ AUTORITÀ alla quale inoltrare la c.n.r.: Procura della Repubblica presso il Tribunale.
- ▶ AUTORITÀ alla quale richiedere la rimozione dei rifiuti: Comune, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006.

Atti da espletare:

- ◆ Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. che potrà contenere:
- ◆ Accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose, art. 354 c. 2,3 c.p.p.;
- ◆ Fascicolo fotografico effettuato ai sensi dell'art. 354 c. 2, 3 c.p.p.;
- ◆ Verbale di sequestro dell'area e/o dei rifiuti che a seconda delle diverse finalità potrà essere SEQUESTRO PROBATORIO art. 253 c.p.p. (che può costituire oggetto di prova) o SEQUESTRO PREVENTIVO art. 321 c.p.p. (impedire la prosecuzione del reato);
- ◆ Sommarie informazioni rese da persona informata, art. 351 c.p.p.;
- ◆ Spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, art. 350 c. 7 c.p.p.;
- ◆ Verbale d'identificazione e di elezioni del domicilio, art. 349/161 c.p.p.;
- ◆ Annotazione ex art. 357 c.p.p.

ABBANDONO DI SIRINGA (art. 77 D.P.R. 309/90). – La condotta consiste nel gettare o abbandonare, in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui, siringhe o altri strumenti pericolosi usati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

- ▶ L'abbandono per essere sanzionabile deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero in un luogo privato, ma di comune o altrui uso (quali il giardino di una villa appartenente a terzi ma abitualmente frequentato da altre persone). Non rientrano tra i luoghi previsti dalla norma quelli di proprietà esclusiva dell'agente (la propria abitazione frequentata unicamente da quest'ultimo). Inoltre, è necessario che l'abbandono metta in pericolo l'incolumità altrui, creando un effettivo pericolo immediato (ad es. se l'ago è ancora inserito nella siringa). In caso contrario, se le siringhe non sono state uti-

lizzate per l'assunzione di stupefacenti, si applicheranno le norme speciali in materia di abbandono di rifiuti, oppure l'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), a seconda dei casi.

- ▶ Sanzione amministrativa. Il verbale amministrativo va inviato al Presidente della Regione.
- ▶ Qualora l'illecito sia commesso dal minore non può essere sanzionato in virtù di quanto prevede l'art. 2 L. n. 689/81, che preclude l'assoggettamento a sanzione amministrativa del soggetto che, al momento del fatto, non fosse ancora maggiorenne.
- ▶ Sanzione amministrativa. Il verbale amministrativo va inviato al Presidente della Regione.

**Verbale di accertamento
violazione amministrativa per abbandono di siringa
elevato ai sensi dell'art. 14 - L. 689/81 a carico di:**

L'anno ... il giorno ... del mese di ... alle ore ... in ...

I sottoscritti ufficiali e agenti di PG ... in servizio presso il reparto in intestazione danno atto che alle ore ... odierne in ... nel corso di un normale servizio di vigilanza/pattuglia, hanno accertato che il nominato in oggetto, aveva abbandonato per terra una siringa sporca di sangue, usata poco prima, per assumere sostanza stupefacente. Trattandosi di luogo pubblico () - aperto al pubblico () - privato ma di comune o altrui uso () e poiché risulta provata la responsabilità del nominato in oggetto, i sottoscritti hanno proceduto alla contestazione dell'infrazione prevista dall'art. 77 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n° 309 ed in applicazione della legge 689/81.

Alle contestazioni il nominato in oggetto ha dichiarato ...

Al contravventore viene intimato di versare la somma di Euro ... pari al doppio del minimo, all'Ufficio delle Entrate di ... entro il termine di 60 giorni dalla data odierna in cui, contestualmente alla compilazione del presente verbale previa consegna di una copia di esso, viene notificata la violazione amministrativa.

L'interessato viene reso edotto che può avanzare, tramite quest'ufficio, avverso il presente provvedimento, ricorso al Prefetto di ... entro 60 giorni dalla contestazione.

Il nominato in oggetto viene avvertito che il mancato adempimento comporterà gli aumenti e le forme di riscossione previsti dall'art. 27 della legge 689/81.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il trasgressore

....

I verbalizzanti

...

ABIGEATO (art. 625 n. 8 c.p. - Circostanza aggravante del furto). – **Si procede d'ufficio.**

▶ **Arresto facoltativo in flagranza** (381 c.p.p.)

▶ È una forma aggravata di furto (di capi di bestiame), che si realizza se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame (non pollame, ecc.) raccolti in gregge (pecore, capre, agnelli, ecc.) o in mandria (suini, bovini, equini, ecc.), ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (nel senso che se si tratta di bovini o equini, il furto è aggravato, anche se riguarda un solo capo fuori dalla mandria). Sarà il giudice a stabilire caso per caso se sussiste gregge o mandria, non essendo specificato dalla norma il numero minimo di animali necessario a formare le categorie anzidette. E lo farà tenendo conto del fatto che la raccolta in gruppo di animali costituisce gregge o mandria, anche

se di modestissime dimensioni, quando è volta al fine di servire all'attività pastorizia e all'accrescimento del patrimonio zootecnico (Cass. Pen., sez. II, 5 luglio 1985, n. 6711).

ABUSIVA VENDITA DI CD E DVD (ABUSIVA RIPRODUZIONE O DUPLICAZIONE DI OPERE TUTELE DAL DIRITTO D'AUTORE) (art. 171 ter lett. d) L. 633/41). – **Si procede d'ufficio**, attraverso identificazione del soggetto, ex art. 349 c.p.p., redazione verbale d'identificazione, elezione di domicilio e nomina difensore, annotazione di p.g..

- ▶ Sequestrare il materiale posto in vendita, ex art. 354 c.p.p..
- ▶ Se il venditore tenta di corrompere il pubblico ufficiale precedente, offrendogli dei CD/DVD per chiudere un occhio, sarà denunciato anche per istigazione alla corruzione (322/2 c.p.).
- ▶ In materia di tutela del diritto di autore, la prova della consumazione dell'illecito di abusiva duplicazione o riproduzione di supporti audiovisivi può essere raggiunta in base ad una serie di indizi quali, ad esempio, l'utilizzo di copertine contraffatte, l'assenza di loghi o marchi del produttore, le modalità di offerta al pubblico, non essendo necessario l'espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico (Cass. Pen., sez. III, 9 maggio 2017, n. 22267).
- ▶ L'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine alle fattispecie a loro ascritte risulta immune da censure, essendo stati gli stessi sorpresi dalla Forze dell'Ordine mentre erano dediti all'allestimento di una bancarella predisposta per la vendita di molteplici supporti abusivamente duplicati e forniti di una copertina fotocopiata, ciò a conferma della loro non autenticità (Cass. Pen., sez. III, 15 aprile 2019, n. 16153).

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E DI DISCIPLINA (art. 571 c.p.). – **Si procede d'ufficio**.

- ▶ Arresto facoltativo, nell'ipotesi di lesione gravissima o morte. Fermo consentito solo qualora derivi la morte.
- ▶ Si tratta di un reato comune, di pericolo, che è consumato qualora, abusando dei mezzi di correzione o di disciplina, si arrechi un pregiudizio ad una persona sottoposta alla propria autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Il pregiudizio consiste nel pericolo di una malattia fisica o psichicaneî confronti del sottoposto. Non è necessario, per il configurarsi del reato in questione, che la malattia si sia realmente verificata, in quanto in caso di lesione personale si realizzerà la più grave ipotesi contemplata nel secondo comma dell'art. 571 c.p. (Cass. Pen., sez. VI, 21 maggio 1998, n. 6001). Si tratta, infatti, di un'ipotesi di delitto aggravato dall'evento lesione o morte, evento che non deve però essere voluto; se così fosse, infatti, il reo risponderebbe di lesioni o di omicidio.
- ▶ Dall'analisi testuale della norma, risulta chiaro che il reato di cui all'articolo 571 del codice penale è subordinato al verificarsi di una **condizione obiettiva di punibilità**. La **condotta** dell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è infatti penalmente rilevante solo se da essa derivi, quantomeno, una malattia nel corpo o nella mente della vittima.
- ▶ Il reato in esame non ha natura necessariamente abituale. Infatti, l'abuso penalmente rilevante può aversi non solo nel caso in cui i comportamenti lesivi dell'integrità psicofisica della vittima siano ripetuti e mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile, ma anche quando il soggetto attivo ponga in essere un unico atto, ovviamente di notevole rilevanza (Cass. Pen., Sez. VI, 13 maggio 2010, n.18289).